IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. **59**

DI DATA: **26/03/2021**

OGGETTO: **QUINTO ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI MONFALCONE, IL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO O.N.L.U.S. E L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK. SOTTOSCRIZIONE**

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

☐ impegno

☐ accertamento

LISANDRO ELENA

LISANDRO ELENA
2021.03.31 17:03:00 +02'00'

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2017, n. 41, con cui veniva approvato il testo della Convenzione Quadro tra il Comune di Monfalcone, Area Science Park e il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico O.N.L.U.S.;

DATO ATTO che la suddetta Convenzione Quadro, stipulata per un triennio in data 14 luglio 2017 e successivamente rinnovata ai sensi dell'art. 8 della Convenzione medesima per un ulteriore triennio sino al 14 luglio 2023, prevede che:

- le parti individuino le aree di intervento di comune interesse per la realizzazione di politiche attive per il coinvolgimento dei giovani in attività di diffusione dell'innovazione e della cultura di impresa, pattuendo a mezzo di accordi attuativi i contenuti e le modalità operative degli interventi stessi;
- le Direzioni delle parti definiscano gli interventi di comune interesse attraverso un'azione di co-progettazione di dettaglio, al fine di individuare congiuntamente fabbisogni specifici e sinergie territoriali e di creare un'offerta di servizi atti al conseguimento degli obiettivi della Convenzione Quadro, disciplinando con specifici accordi attuativi i contenuti e le modalità operative degli interventi stessi;

ATTESO che:

- il Comune di Monfalcone e Area Science Park, facendo seguito a quattro accordi attuativi già conclusi e considerando positiva l'esperienza maturata in sinergia fra il Centro Giovani Innovation Young del Comune e Area Science Park, hanno convenuto di continuare a perseguire l'obiettivo di fornire un servizio reale secondo le esigenze del territorio e delle utenze del Centro giovani;
- gli strumenti per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, idonei a comporre gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice in un quadro unitario, sono gli accordi previsti e disciplinati dall'art. 15 della Legge n. 241/1990, attraverso i quali è possibile creare sinergie su tematiche di interesse comune, mettendo a sistema informazioni, dati e conoscenze nell'ambito di un "progetto" unitario i cui sviluppi siano resi fruibili a ciascuna delle parti anche per successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici perseguiti da ciascuna per previsione di legge o di Statuto;
- un accordo tra amministrazioni, che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, rientra nell'ambito di applicazione dell'art.15 della Legge n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo

come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

- in attuazione delle direttive eurounitarie, l'art.5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

RITENUTO, coerentemente con la normativa dinanzi citata, di addivenire alla stipula di un accordo di cooperazione istituzionale attuativo della Convenzione Quadro dinanzi citata per svolgere in sinergia, in posizione di equiordinazione e per quanto di competenza, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione dei relativi risultati nei rispettivi campi di azione, che sotto il profilo economico, in considerazione degli interessi pubblici perseguiti, preveda un mero ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;

DATO ATTO che:

- in fase di co-progettazione e programmazione delle attività oggetto del suddetto accordo attuativo, caratterizzato dall'emergenza sanitaria, sono state individuate strategie di intervento e azioni per il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione del territorio e dello sviluppo delle politiche giovanili, così come previsti dalla citata Convenzione Quadro, ma prevalentemente attraverso attività on line;
- il piano di lavoro elaborato dal Comune di Monfalcone e da Area Science Park al fine di realizzare i suddetti obiettivi e, in particolare, di promuovere ricerca e innovazione, progettare attività e servizi qualificati a favore dei giovani, creare reti di eccellenza, nonché contribuire alla valorizzazione del territorio, prevede per le seguenti linee di intervento:

 - linea 1: valorizzazione territorio;
 - linea 2: creazione di impresa;
 - linea 3: valorizzazione risorse umane;
 - linea 4: attività in simulazione;

PRESA VISIONE del testo dell'accordo attuativo, predisposto dagli uffici competenti del Comune di Monfalcone e di Area Science Park, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il suddetto testo, in quanto rispondente all'interesse di Area Science Park, e di procedere alla sua sottoscrizione ai sensi dell'art. 25, comma 6, dello Statuto;

SU PROPOSTA dell'Ufficio Studi e Innovazione;

DISPONE

- di approvare il testo del quinto accordo attuativo della Convenzione Quadro tra il Comune di Monfalcone, il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico O.N.L.U.S. e l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla sottoscrizione del suddetto accordo attuativo ai sensi dell'art. 25, comma 6, dello Statuto.

Il Direttore Generale

Stefano Casaleggi

Firmato digitalmente da:
CASALEGGI STEFANO
Firmato il 26/03/2021 12:57
Seriale Certificato: 147341426854231136897078727919047342384
Valido dal 02/08/2019 al 01/08/2022
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

QUINTO ACCORDO ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO

tra

il **Comune di Monfalcone** (di seguito e per brevità denominato "COMUNE"), con sede in Piazza della Repubblica n. 8, rappresentato dalla dirigente dell'Area Servizi culturali e sociali Paola Tessaris, nata a Monfalcone (GO) il 15.03.1962, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta

e

l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito e per brevità denominata "AREA SCIENCE PARK"), con sede legale in Località Padriciano 99 – Trieste, rappresentata dal Direttore Generale Stefano Casaleggi, nato a Udine (UD), il 20.5.1962, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta

Premesso che

- in data 14 luglio 2017 il COMUNE, AREA SCIENCE PARK e il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico O.N.L.U.S. hanno sottoscritto una Convenzione quadro di durata triennale, successivamente rinnovata ai sensi dell'art.8 della Convenzione stessa per un ulteriore triennio sino al 14 luglio 2023, finalizzata a collaborare con lo scopo di promuovere ricerca e innovazione, progettare attività e servizi qualificati a favore dei giovani, creare reti di eccellenza e comprensione tra culture, nonché contribuire alla valorizzazione del territorio, realizzando congiuntamente azioni volte a stimolare e implementare una cultura dell'innovazione, a diffondere la cultura imprenditoriale, a sviluppare la creatività musicale e artistica quali strumenti di autoimpiego e/o volti alla creazione di imprese culturali-creative, a individuare momenti per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a favorire momenti e incontri per la riduzione dei gap curriculari, a coordinare progettualità tra scuola e impresa volte all'integrazione dei sistemi e, infine, a valorizzare il territorio attraverso l'attrazione di opportunità di sviluppo di progetti e iniziative presenti a livello regionale e/o nazionale nell'ambito dell'innovazione e dell'imprenditorialità;
- la suddetta Convenzione prevede che le parti individuino le aree di intervento di comune interesse per la realizzazione di politiche attive per il coinvolgimento dei giovani in attività di diffusione dell'innovazione e della cultura di impresa, pattuendo a mezzo di accordi attuativi le modalità, le condizioni e i termini dei relativi rapporti di collaborazione;
- lo scopo della collaborazione tra il COMUNE e AREA SCIENCE PARK, in particolare, così come rappresentato nella Convenzione medesima, è quello di stimolare e implementare la cultura dell'innovazione, anche attraverso la diffusione della cultura imprenditoriale, individuare momenti per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro tra i giovani, coordinare progettualità tra scuola e impresa e individuare strumenti per il sostegno per un ingresso informato nel sistema scolastico/universitario/post-universitario oltre che catalizzare nel territorio comunale le opportunità di formazione e di finanziamento presenti sul territorio regionale e/o nazionale

nell'ambito dell'innovazione e dell'imprenditorialità;

- facendo seguito ai quattro accordi attuativi stipulati dalle Parti, essendo maturata una positiva esperienza svolta in sinergia fra il Centro Giovani Innovation Young del COMUNE e AREA SCIENCE PARK, vertente sulla realizzazione di progetti formativi rivolti ai giovani, che ha coinvolto il territorio, le istituzioni scolastiche e le imprese in settori quali orientamento al lavoro, studio, ricerca ed innovazione, le Parti hanno convenuto di continuare a perseguire l'obiettivo di fornire un servizio reale secondo le esigenze del territorio e delle utenze del Centro giovani;
- gli strumenti per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, idonei a comporre gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice in un quadro unitario, sono gli accordi previsti e disciplinati dall'art.15 della Legge n. 241/1990, attraverso i quali è possibile creare sinergie su tematiche di interesse comune, mettendo a sistema informazioni, dati e conoscenze nell'ambito di un "progetto" unitario i cui sviluppi siano resi fruibili a ciascuna delle parti anche per successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici perseguiti da ciascuna per previsione di legge o di Statuto;
- un accordo tra amministrazioni, che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, rientra nell'ambito di applicazione dell'art.15 della Legge n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- in attuazione delle direttive eurounitarie, l'art.5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- coerentemente con la normativa dinanzi citata il COMUNE e AREA SCIENCE PARK hanno pertanto convenuto di stipulare il presente accordo di cooperazione istituzionale per svolgere in sinergia, in posizione di equiordinazione e per quanto di competenza, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione dei relativi risultati nei rispettivi campi di azione, che sotto il profilo economico, in considerazione degli interessi pubblici perseguiti, preveda un mero ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;

tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1
Valore delle premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 2
Oggetto dell'accordo

1. Il COMUNE e AREA SCIENCE PARK coopereranno al fine di avviare le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui in premessa secondo il piano di lavoro allegato sub A) al presente accordo, che prevede le seguenti linee di intervento:
 - linea 1: valorizzazione territorio;
 - linea 2: creazione di impresa;
 - linea 3: valorizzazione risorse umane;
 - linea 4: attività in simulazione;
2. In base all'esito delle attività di monitoraggio e di verifica dell'andamento delle attività esecutive del presente accordo, le Parti potranno apportare concordemente eventuali modifiche e/o integrazioni alle suddette linee di intervento e al relativo piano di lavoro allegato sub A).
3. I tempi di esecuzione delle linee di intervento elencate nell'allegato sub A) saranno concordati dalle Parti, le quali individueranno le giornate e gli orari delle relative attività nell'ambito di un monte ore complessivo.
4. AREA SCIENCE PARK, in particolare, si impegna a:
 - collaborare con il COMUNE per l'attuazione della Convenzione quadro citata in premessa, avvalendosi del proprio personale e, qualora reputi necessario reperire particolari professionalità funzionali ad attività specifiche, anche di competenze esterne;
 - mettere a disposizione del COMUNE la documentazione, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari per l'esecuzione del presente accordo;
 - rendicontare al COMUNE le spese sostenute per l'esecuzione delle attività, in base a quanto previsto nell'allegato sub B) al presente accordo.
5. Il COMUNE analogamente si impegna a:
 - mettere a disposizione proprio personale qualificato che collabori alle attività svolte da AREA SCIENCE PARK, compatibilmente con le proprie risorse;
 - mettere a disposizione di AREA SCIENCE PARK la documentazione, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari per l'esecuzione del presente accordo;
 - rimborsare ad AREA SCIENCE PARK le spese sostenute per l'esecuzione delle attività, in base a quanto previsto nell'allegato sub B) al presente accordo.

ARTICOLO 3
Modalità della collaborazione

1. I referenti delle Parti per l'esecuzione dell'accordo sono:
 - per AREA SCIENCE PARK: dott.ssa Milena Bortolotto;
 - per il COMUNE: dott.ssa Rossana Spazzali;
2. I referenti del COMUNE e di AREA SCIENCE PARK indiranno degli incontri finalizzati a definire:
 1. i termini e le condizioni delle attività individuate nell'allegato sub A);
 2. le figure professionali da coinvolgere nell'esecuzione delle attività e il loro ruolo;
 3. la tempistica di esecuzione (calendario delle attività);

4. le sedi e i luoghi in cui si svolgerà l'attività.

3. I referenti di comune accordo potranno:
 a. identificare una modalità di reportistica, al fine di monitorare l'andamento dell'attività;
 b. apportare al calendario delle attività le variazioni necessarie, imposte da ragioni oggettive;
 c. formulare proposte al COMUNE e ad AREA SCIENCE PARK, finalizzate alla miglior esecuzione dell'accordo.
3. Ciascun referente per la parte di propria competenza:
 a. manterrà periodicamente informata l'Amministrazione di appartenenza sull'andamento delle attività;
 b. si adopererà per rendere disponibili i locali e le dotazioni ritenuti necessari per l'esecuzione del presente accordo;
 c. si adopererà per procurarsi eventuali autorizzazioni o nulla osta necessari;
 d. si attiverà tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi.
4. Entro la data di scadenza dell'accordo i referenti presenteranno al COMUNE e ad AREA SCIENCE PARK i risultati del lavoro svolto in collaborazione.

ARTICOLO 4
Durata della collaborazione

1. La collaborazione avrà inizio dalla data di sottoscrizione del presente accordo e prenderà avvio con la programmazione e promozione delle attività.
2. Le attività operative avranno inizio a partire da metà marzo 2021 e si concluderanno il 31.12.2021.
3. La data di scadenza del presente accordo è fissata al 28 .02.2022 per consentire la conclusione delle attività di rendicontazione.
4. Il presente accordo potrà essere prorogato d'intesa tra le Parti prima della data di scadenza; in ogni caso, la sua durata non potrà eccedere quella della Convenzione quadro.
5. Sarà facoltà delle Parti, sulla base dei risultati conseguiti, concordare la stipula di ulteriori accordi per disciplinare la prosecuzione delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui alla Convenzione Quadro.

ARTICOLO 5
Clausola di riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte, di cui venissero a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente accordo.

ARTICOLO 6
Rimborso spese

1. L'accordo è stipulato tra le Parti a titolo non oneroso.

2. Il COMUNE, previa rendicontazione, rimborserà ad AREA SCIENCE PARK le spese sostenute per l'esecuzione dell'accordo, entro i limiti di euro 58.500,00 per il 2021, come segue:
 - all'inizio delle attività presso il Centro Giovani, fissato ad aprile 2021, il COMUNE verserà ad AREA SCIENCE PARK un anticipo del 30% dell'importo previsto per il 2021;
 - al termine delle attività concordate per il 2021 ed entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto finale, il COMUNE verserà ad AREA SCIENCE PARK il restante 70% previa verifica del rendiconto.
3. Il COMUNE rimborserà le spese previa valutazione di congruità, in relazione alla durata della cooperazione, al costo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione, agli oneri generali e di amministrazione sostenuti.
4. Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute sono specificate nell'allegato B al presente accordo, che le Parti dichiarano di conoscere e approvare.

ARTICOLO 7
Impossibilità sopravvenuta

1. Il COMUNE, qualora non potesse proseguire la cooperazione per ragioni a esso non imputabili, si impegna a dare ad AREA SCIENCE PARK tempestiva comunicazione di recesso e a corrispondere quanto fosse necessario per la copertura delle spese sostenute fino all'avvenuto recesso.
2. AREA SCIENCE PARK, qualora non potesse proseguire la cooperazione per ragioni a essa non imputabili, si impegna a dare al COMUNE tempestiva comunicazione di recesso e sarà rimborsata delle spese sostenute fino all'avvenuto recesso.
3. Resta inteso che, qualora l'importo versato quale anticipo ad Area Science Park dal Comune superi le spese sostenute da Area Science Park, sarà quest'ultima e restituire al Comune la quota eccedente.

ARTICOLO 8
Clausola di salvaguardia

1. Qualora l'attività derivante dal presente accordo comporti, anche potenzialmente, un impegno eccedente le risorse finanziarie delle parti, AREA SCIENCE PARK e il COMUNE si riservano il diritto di recedere per giusta causa.
2. Ciascuna Parte si riserva, altresì, il diritto di recedere dal presente accordo nel caso di inattività protratta.
3. La comunicazione di recesso è inviata con preavviso di almeno 30 giorni; è fatto salvo il rimborso delle spese sostenute fino all'avvenuto recesso.

ARTICOLO 9
Limitazione di responsabilità

1. Nessuna responsabilità verrà assunta nei confronti di terzi né dal COMUNE né da AREA SCIENCE PARK in relazione all'attività che l'altra Parte effettuerà in esecuzione del presente accordo.

ARTICOLO 10
Sicurezza

1. AREA SCIENCE PARK garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (RCT), compresi i danni alle apparecchiature in uso o in consegna da parte del COMUNE, sia contro il rischio degli infortuni dei propri dipendenti o collaboratori, impiegati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo, anche se svolte presso i locali del COMUNE.
2. Il COMUNE garantisce analoghe coperture assicurative RCT e infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali di AREA SCIENCE PARK.
3. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento dell'attività pattizia, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'una all'altra l'evento, affinché possano tempestivamente avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).
4. Le Parti assicurano che i soggetti partecipanti alle attività di cui al presente accordo si uniformeranno alle disposizioni di legge e regolamentari per i luoghi di lavoro, in particolare a quelle in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., oltre alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura di volta in volta ospitante.
5. In particolare, ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i., durante lo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo i soggetti inviati presso la struttura ospitante sono equiparati ai lavoratori della struttura stessa.

ARTICOLO 11
Trattamento dei dati personali e nomina a Responsabile del trattamento

1. Ciascuna Parte precisa che i dati personali dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nel corso della stipulazione e attuazione del presente accordo, saranno trattati, anche tramite mezzi elettronici, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati contenuta nel Regolamento n. 2016/679/UE e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), unicamente allo scopo di dare attuazione al presente accordo, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. I dati in questione potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa.
2. Ciascuna Parte, nell'ambito delle attività attuative del presente accordo, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della normativa citata al comma 1 del presente articolo, non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

3. Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo, AREA SCIENCE PARK è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 679/16 sulla protezione dei dati personali (di seguito "Responsabile") di titolarità del Comune (di seguito "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti / dati / banche dati / o fascicoli indispensabili per dare esecuzione al presente accordo, che saranno messi a disposizione dal Titolare o forniti / raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di esecuzione del presente accordo.
4. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità di cui al presente accordo, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare a esso esecuzione. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge. In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.
5. La nomina di cui al presente articolo avrà efficacia fintanto che il presente accordo avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente atto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.
6. Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, il Responsabile dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. (UE) 679/16, in particolare:
 - adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 a. distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 b. trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
 - individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
 - se si raccolgono dati, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Reg. (UE) 679/16;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali di AREA SCIENCE PARK si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;
- se richiesto, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
- se richiesto, assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati da AREA SCIENCE PARK.

7. AREA SCIENCE PARK si impegna altresì a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del presente accordo, salvo quanto previsto dal comma precedente.
8. AREA SCIENCE PARK si impegna a comunicare tempestivamente al COMUNE il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al momento dell'incarico conferito.
9. AREA SCIENCE PARK garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di sub fornitori di Servizi informatici (hosting provider, prestatori di servizi Cloud, ecc.), si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.
10. I dati oggetto di trattamento dovranno essere utilizzati da AREA SCIENCE PARK esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dall'accordo. Conseguentemente i dati non saranno:
 a. utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione dell'accordo;
 b. oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
 c. duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dell'accordo.
11. AREA SCIENCE PARK si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:
 a. il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
 b. le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
 c. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del Paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
 d. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

12. Il COMUNE, in qualità di Titolare, conferisce autorizzazione scritta generale ad AREA SCIENCE PARK, quale Responsabile, a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento dei dati, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. AREA SCIENCE PARK si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali descrivere analiticamente i loro compiti e imporre loro di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, AREA SCIENCE PARK riconosce di conservare nei confronti del COMUNE l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il COMUNE da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al COMUNE dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte di AREA SCIENCE PARK e dei suoi sub-fornitori. AREA SCIENCE PARK informa il COMUNE di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al COMUNE del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
13. AREA SCIENCE PARK mette a disposizione del COMUNE tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal COMUNE, in qualità di Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo AREA SCIENCE PARK riconosce al COMUNE, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa all'accordo. In ogni caso il COMUNE si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. AREA SCIENCE PARK sarà, inoltre, tenuta a comunicare tempestivamente al COMUNE istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.
14. Resta inteso che la nomina a Responsabile del trattamento di cui al presente accordo non dà diritto ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

ARTICOLO 12
Registrazione dell'accordo

1. Il presente accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (art. 4 Tariffa Parte II).
2. Nel caso di registrazione l'importo della spesa sarà a carico della Parte che invocherà la registrazione (art. 57 D.P.R. 131/86).

ARTICOLO 13
Forma dell'accordo

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 l'accordo è sottoscritto esclusivamente con firma digitale o elettronica.

ARTICOLO 14
Richiamo al Codice Civile

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Per il COMUNE

Per AREA SCIENCE PARK

ALLEGATO A – PIANO DI LAVORO

ANNUALITA' 2021
LINEE DI AZIONE
LINEA 1: VALORIZZAZIONE TERRITORIO
Attività di progettazione/coordinamento/assistenza tecnica
altre spese (video professionali- documentario promozionale)
LINEA 2 CREAZIONE DI IMPRESA
1. start- up nel settore biologico/sanitario 4 edizioni
LINEA 3 VALORIZZAZIONE HR
CIT - Conferenza interattiva teatrale
1. Intelligenza Artificiale ed Etica 2 edizioni
2. Rapporto Uomo-Macchina 2 edizioni
LINEA 4 attività in simulazione
1.Realizzazione ed erogazione prodotti virtuali per orientamento STEM
altre spese (progettazione, materiali, video progettazione, regia)
erogazione con tutor
2. attività per istituti- STAGE

ALLEGATO B

RENDICONTAZIONE E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE

AREA SCIENCE PARK trasmetterà al COMUNE la rendicontazione delle attività entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività concordate per il 2021.

Il rendiconto evidenzierà, in dettaglio per il personale tecnico e amministrativo:

a. il numero di unità di personale impiegate e l'inquadramento contrattuale;
b. il numero di ore effettivamente dedicato all'attività da parte di ogni unità di personale;
c. il costo orario di ogni unità di personale, desumibile dai contratti collettivi o da altra fonte negoziale o normativa espressamente indicata, e il costo complessivo del personale impiegato;
d. le spese di vitto e trasporto sostenute da AREA SCIENCE PARK per gli spostamenti del proprio personale tra la sede legale di AREA SCIENCE PARK e il COMUNE;
e. le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute da AREA SCIENCE PARK per la partecipazione del proprio personale a eventi formativi, incontri, riunioni o sopralluoghi in sedi diverse da quelle di AREA SCIENCE PARK;
f. acquisti di beni e servizi funzionali alla realizzazione delle attività previste dal piano di lavoro Allegato A)

Allegato al rendiconto si dichiara che AREA SCIENCE PARK è ente non commerciale e l'attività oggetto del rimborso NON è svolta nell'ambito dell'esercizio d'impresa o comunque non produce reddito di natura commerciale e pertanto l'IVA sulle fatture d'acquisto rappresenta un costo in quanto indetraibile al 100%

Nella nota di rendicontazione AREA SCIENCE PARK indicherà anche le modalità con cui il COMUNE procederà alla liquidazione delle spese fino a quel momento sostenute, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 6.

Il COMUNE valuterà la congruità delle spese sostenute da AREA SCIENCE PARK in base alla durata della collaborazione e ai costi delle risorse umane e strumentali messe a disposizione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della nota, il COMUNE potrà chiedere, chiarimenti, integrazioni e trasmissione di documenti, che AREA SCIENCE PARK dovrà fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Al termine della propria istruttoria, il COMUNE rimborserà le spese documentate.